



COMUNE DI MONTELLA

(Provincia di Avellino)

ORDINANZA N. 16 DEL 05.03.2021

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto che con D.L. n. 83 del 30 luglio 2020 veniva prorogato fino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus denominato COVID-19;

Visto il D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020 "*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*", con cui è stato prorogato lo stato di emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus denominato COVID-19 fino al 31 gennaio 2021;

Visto il D.L. n. 2 del 14 gennaio 2021 "*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*" con cui è stato prorogato lo stato di emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus denominato COVID-19 fino al 30 aprile 2021;

Visti i Decreti Legge in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visti i DPCM in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e da ultimo quello del 2 marzo 2021;

Viste le ordinanze del Ministro della Salute in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Campania in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Viste le proprie ordinanze in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista la Legge 23 dicembre 1978 n. 833;

Visto il D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 che al comma 9 dell'art. 1 testualmente recita: "*Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.*";

Preso atto della diffusione del virus COVID-19 e delle sue varianti;

Considerato:

- ✓ che la grave situazione epidemiologica, che interessa non solo il territorio nazionale e provinciale ma anche il nostro territorio comunale, richiede l'adozione di specifici provvedimenti finalizzati a disciplinare in modo unitario ed uniforme le misure necessarie per il contrasto ed il contenimento del virus Covid-19;
- ✓ che la presenza di cittadini nelle vie e piazze del paese non è compatibile con il rigoroso rispetto delle misure di contenimento;
- ✓ che il numero dei contagi registrato sul territorio comunale è in aumento ed è necessario, pertanto, adottare misure di contenimento al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 ed evitare nei siti maggiormente frequentati affollamenti ed assembramenti;

- ✓ dover limitare l'afflusso e la circolazione delle persone in dette aree al fine di prevenire la diffusione ulteriore del virus a tutela della salute pubblica, in attuazione della normativa sopra richiamata;

Rilevato che tali ulteriori misure specifiche non sono in contrasto ovvero eccedenti i limiti oggettivi definiti nei provvedimenti statali e regionali;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*;

ORDINA

Al fine di prevenire e contenere la diffusione del virus COVID-19 e sue varianti, **a far data dal 5 marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021:**

1. È vietato intrattenersi davanti a bar, pizzerie, ristoranti e altri esercizi pubblici (nei casi in cui ne è consentita l'apertura).
2. È vietata la consumazione di cibi e bevande davanti alle predette attività (nei casi in cui ne è consentita l'apertura) e in tutti i luoghi pubblici.
3. Il divieto di assembramento lungo tutte le vie e piazze del paese e, in particolare: Piazza Bartoli, Piazza Giacomo Moscariello, Via M.lo Cianciulli, Via Del Corso, Via Don Minzoni, Via Ippolita Panico, parcheggio Via Serrabocca, parcheggio Via M.lo Cianciulli, Via Serrapadulana/Ragogliano.
4. Il divieto di ogni genere di riunione all'aperto o al chiuso, sia in locali privati che pubblici.

INFORMA

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241/1990, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Campania entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

RACCOMANDA

Al Comando della Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine operanti sul territorio comunale la puntuale applicazione della presente ordinanza e delle misure in essa contenute.

AVVERTE

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del D.L. n. 33/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020 n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di una attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del D.L. n. 19 del 2020.

DISPONE

- ✓ Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Online Comunale e sul sito internet del Comune di Montella: www.comune.montella.av.it.
- ✓ La trasmissione della presente ordinanza, a mezzo Posta Elettronica Certificata, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, al Comando Compagnia Carabinieri di Montella, al Comando della Polizia Comunale di Montella, al Competente Dipartimento di Prevenzione della ASL di Avellino, all'Unità di Crisi della Regione Campania.

Dalla residenza municipale li 05.03.2021

Il Sindaco
Dott. Rizieri Buonopane

